

MASSIMO GUSSO

**Aspetti della schiavitù in Roma imperiale.
Un tragico racconto di Tacito**

1. Premessa.

La schiavitù non fu, nell'antichità, soltanto lo stato legittimo, o legittimato, di privazione definitiva della libertà (che equivarrebbe altrimenti a qualcosa di simile alla nostra "detenzione a vita": anche se che il termine "ergastolo" è parola dell'antico vocabolario servile romano), ma piuttosto la riduzione di un essere umano a un "bene", ad una "cosa" di proprietà, sotto il dominio assoluto di un "padrone", il quale, quindi, ne poteva disporre in ogni modo, usandolo senza regole, o meglio con le sue regole, sfruttandolo all'estremo limite, cedendolo a terzi temporaneamente o definitivamente, vendendolo, imprigionandolo, torturandolo, uccidendolo...

Sembra un brutto sogno che ci viene da un'antichità troppo spesso edulcorata, idealizzata e privata degli aspetti più duri e sgradevoli, ma è, in realtà, una condizione che riguarda tutt'ora milioni di persone, migliaia delle quali anche attorno a noi: la differenza è che, da tempo (se proprio vogliamo essere precisi non poi da tantissimo tempo), la schiavitù non solo non è legittima in nessun paese, ma è anzi considerata un reato penale. Quindi ora la schiavitù opera, come usa dire, in regime di "mercato nero", come avviene per il commercio della droga, una modalità oscura attraverso cui si vendono e si comperano merci proibite.

Le merci sono, in questo caso, per fare un esempio, le ragazze vendute come prostitute sulle nostre strade dalla Nigeria o dai paesi dell'Europa orientale: i cosiddetti clienti dovrebbero ricordare che essi stessi sono acquirenti di schiavi. Poco importa se per mezz'ora o una notte, a seconda delle tariffe imposte dalla clandestinità dell'affare: per quel periodo, breve o lungo, essi hanno infatti acquistato il diritto di avere quella schiava da un padrone il quale, sfruttandola, ricava la maggior parte del denaro che essa raccoglie e frutta. Per non parlare del cosiddetto "turismo sessuale", in cui l'ipocrisia si veste da tour operator e, per non importare prostitute, che nuocciono al bel vedere delle nostre città, si esportano i clienti. E in Cambogia, uno dei più poveri paesi al mondo, dove chissà perché, dati del 2002, in un anno arrivano dall'estero almeno quattrocentomila turisti maschi, si può affittare per una settimana una bambina di sei anni per cinquecento dollari. Ora che l'euro è così ben valutato, l'affare è assicurato. Scherzo per evidenziare la tragedia, lo squallore e i paradossi che ci sono dietro tali vicende.

Insomma, la schiavitù esiste ancora, e sta dietro l'angolo, non solo delle nostre case, ma anche della nostra ipocrisia, e riguarda diverse tipologie, come quei cinesi ammassati e sfruttati a decine in stanzette trasformate in laboratori di sartoria, che lavorano sedici ore al giorno senza permesso di soggiorno e in condizioni igieniche e di promiscuità spaventose, veri e propri schiavi, ancor più simili a quelli antichi, anche se più celati ai nostri occhi. Sempre schiavi però!

E prima di andare nell'antichità a scoprire cose che forse preferiremo ignorare, ricordiamo che la schiavitù dei negri è stata perfettamente legale negli Stati Uniti fino al 1865 e che quattro anni di durissima guerra civile furono necessari per imporre un emendamento alla Costituzione e far sì che questa istituzione venisse cancellata.

Nel Brasile la schiavitù, ancora dei negri, fu abolita solo nel 1888. In Medio Oriente la schiavitù legale scomparve, in alcuni casi, solo dopo la prima guerra mondiale, se non più tardi.

Gli esempi documentati di queste schiavitù moderne aiutano, assai più di quanto non si pensi, ad interpretare le vicende della schiavitù antica che, pur avendo riguardato aliquote impressionanti della popolazione di quei tempi è poco conosciuta per la parte che riguarda gli aspetti minuti della vita quotidiana e della sorte degli schiavi.

Vorrei riservare un cenno al brulicante mondo degli schiavi tra il medioevo e l'età vittoriana. Non c'è purtroppo il tempo per una storia del servaggio, una evoluzione della schiavitù: basti solo dire che se usiamo schiavo per indicare il non libero, in realtà i romani lo chiamavano *servus* e servo rimane fino ad oggi il dipendente domestico. Ricordo che solo a Londra, nel 1891, le domestiche erano 399.200, praticamente una donna su tre e i domestici maschi solo, si fa per dire, 58.000. Ancora nel 1931 in tutta l'Inghilterra si contavano un milione e trecentomila domestici.

Come sappiamo la storia è assai ingenerosa con i deboli e con i perdenti.

2. Schiavi antichi (e moderni).

La popolazione dell'Atene del quinto secolo a.C., l'Atene di Pericle per capirci, era costituita dal 30% di schiavi. Anzi, le basi stesse della "democrazia" ateniese (qualcosa di molto mitizzato, su cui varrebbe la pena di soffermarsi, e comunque ben diverso da ciò che noi definiamo oggi democrazia) sono fondate sull'eliminazione di buona parte del lavoro materiale, demandato agli schiavi (e, non dimentichiamolo, alle donne!) che consentiva agli uomini liberi di dedicarsi alle spettacolari sperimentazioni della politica che quella stagione produsse e che ancora oggi ci coinvolgono.

Beh, non dimentichiamoci che anche un'altra straordinaria pagina della storia della democrazia che fu (ed è) la costituzione americana, glissa tranquillamente sulla presenza degli schiavi entro i confini dei territori che costituirono gli Stati

Uniti e produce una bellissima dichiarazione dei diritti che dimenticava, per così dire, sia gli schiavi negri, catturati e portati via dall’Africa dai velieri dei negrieri, ma persino i nativi, i pellerossa, che pure in quelle terre vivevano da prima dell’arrivo dei colonizzatori bianchi dall’Europa.

E pure la Rivoluzione francese esitò a lungo prima di disporre la liberazione degli schiavi negri delle colonie francesi, nonostante gli altisonanti proclami di *liberté, fraternité, égalité* eccetera.

Insomma la storia della democrazia, e della sua faticosa corsa alla integrale ricerca della libertà dell’uomo, sembra essersi pericolosamente mescolata con una sottostima di situazioni socio-demografiche determinatesi nel tempo, in genere afferenti a genti “diverse”, che potevano appunto essere dimenticate nel suo percorso; potevano essere in qualche modo accantonate. Tali erano gli schiavi degli Ateniesi, frutto di guerre di conquista, quasi sempre “barbari”, cioè stranieri incapaci di parlare il greco, i “balbettanti”, come razzisticamente venivano definiti (l’avverbio lo metto io adesso, si badi bene, e mi rendo conto della forzatura storica, ma aiuta a capire); tali erano i negri portati nelle Americhe, diversi anche sul piano razziale, oltre che su quello culturale, nei cui confronti si stabilirà un pregiudizio fortissimo che, ad esempio negli Stati Uniti, sul piano normativo, si comincerà a forzare solo in epoca kennedyana, circa un secolo dopo il proclama di emancipazione di Lincoln.

Non diversa sarà la schiavitù romana anche se, con i suoi aspetti di massa, si presenterà relativamente tardi rispetto allo sviluppo politico e militare di Roma antica.

Diciamo che la schiavitù, era sempre esistita, ma si trattava di una schiavitù di minoranza, residuale, che riguardava la vita interna alle comunità, quando a causa dei problemi economici il *pater familias* poteva decidere di vendere anche i propri figli, salvo ricomprarli successivamente (una terribile forma di garanzia patrimoniale), o quando qualcuno cadeva in schiavitù per debiti in quanto aveva messo se stesso come garanzia di assolvimento della prestazione e non aveva potuto farvi fronte, o riguardava la vita tra le diverse realtà politiche dell’Italia prima della sua conquista, quindi i prigionieri di guerra. In questo senso ricordiamo che la schiavitù è qualcosa di immanente nel soldato antico: sapeva che se fosse sopravvissuto alla battaglia e fosse stato preso prigioniero sarebbe stato venduto come schiavo. Il diritto romano aveva persino un suo istituto (lo *ius postliminii*) che regolamentava la riammissione nella collettività (nel patrimonio e nella famiglia) di un cittadino romano che fosse stato ridotto in schiavitù dal nemico e poi liberato.

La schiavitù romana si fece di massa quando Roma divenne padrona del Mediterraneo soprattutto dopo la lotta con Cartagine, che durò circa un secolo. Da quel momento il numero degli schiavi divenne impressionante, fino ad arrivare, in epoca augustea (i numeri mediamente riguardano tutto l’impero), a quel 25-30% che abbiamo visto per Atene e l’Attica del quinto secolo a.C.: ma

qui stiamo parlando di un'area ben più grande, stiamo parlando dell'Impero Romano, di numeri impressionanti, forse di sette milioni di individui!

In Italia si arrivava al 35% della popolazione (circa tre milioni di individui); a Roma forse al 40% di tutti gli abitanti.

Centocinquantamila schiavi vennero condotti in Italia dopo la terza guerra macedonica e solo Giulio Cesare aveva portato schiavi in Italia un milione di Galli! Quando leggiamo il De Bello Gallico ricordiamoci anche di queste tragedie: due milioni di morti e un milione di schiavi. Anche questo fu il lascito dei Romani alla Gallia e Tacito ricorda come un capo britanno, a proposito della *pax romana*, dicesse *ubi solitudinem faciunt, pacem appellant* (*Agricola*, 30).

Ricordiamo che nell'isola greca di Delo, uno dei più importanti centri di smistamento di schiavi nell'antichità, si potevano negoziare fino a diecimila schiavi al giorno.

3. Gli schiavi come merce.

Questo afflusso di merce umana, abbondante e a buon mercato, cambiò radicalmente la struttura sociale della vecchia repubblica romana e tale cambiamento fu l'impianto sociale dell'impero: la vecchia fedele classe di contadini che aveva portato alla conquista del Mediterraneo grazie al suo sacrificio (più di vent'anni di servizio militare; guerre ininterrotte; famiglie distrutte; scarsa redditività dei piccoli fondi agricoli ecc.) venne rimpiazzata da un esercito di mestiere già all'epoca di Caio Mario. Ciò portò tuttavia all'indebolimento della struttura democratica del potere in quanto i comandanti militari disponevano delle forze armate e del loro controllo, a scapito dell'indirizzo politico, ma soprattutto alla formazione di latifondi agricoli condotti esclusivamente con mano d'opera servile, a spese dei piccoli agricoltori che vennero inurbati e finirono parte delle plebi cittadine, spesso mantenute a spese pubbliche, come accadeva soprattutto a Roma, con un forte impoverimento dei valori civici diffusi e della conservazione degli stessi nell'ambito di famiglie motivate di contadini-soldati.

Le radici della crisi del sistema di valori repubblicano sono tutte qui e l'esame dei tentativi di riforma messi in atto dai Gracchi erano precisamente volti a ridare terre agli ex contadini e a ricostruire una piccola borghesia (uso termini volutamente moderni!) costituita da piccoli proprietari che desse forza ad un partito democratico per orientare la politica verso indirizzi meno élitari. Sarebbe troppo lungo esaminare le ragioni, i tempi e i modi di questa crisi e del fallimento dei Gracchi (e i frutti di tale fallimento): diciamo solo che nel primo secolo a.C. Roma prese la direzione che l'avrebbe portata a conferire il potere ad uno solo, e che anche la schiavitù e le trasformazioni sociali ad essa connesse ne furono coinvolte. Si creò anche una diversità progressiva nel trattamento riservato agli schiavi. Quelli urbani, utilizzati nei lavori domestici stavano generalmente meglio di

quelli rurali adibiti al lavoro di squadra, in catene, e reclusi in *ergastula*, sorvegliati e raramente in grado di emanciparsi. La condizione più bassa nella già bassa scala di trattamento servile era quella degli schiavi adibiti al lavoro delle miniere tra i quali la vita era terribile e la mortalità altissima.

Il numero degli schiavi oscillò attorno ad una soglia critica già a partire dalla seconda metà del secondo secolo a.C.: che significa? Voglio dire che se tale soglia non ci è nota, non conosciamo cioè il livello, nel rapporto liberi/schiavi, toccato il quale diventava arduo – per i liberi – tenere sotto controllo gli schiavi, ma ci sono ben note diverse gravi rivolte servili, il che indica che tale soglia era stata spesso superata...

Già nel 140 a.C. la Sicilia fu sconvolta da bande di schiavi fuggiaschi, poi dal 135 al 73 a.C. si ebbero tre grandi rivolte, i numeri delle quali parlano da soli: nel 133 le forze messe in campo dagli schiavi ribelli in Sicilia aveva raggiunto le duecentomila unità; grandi numeri anche nel 104; nel 73 basta il nome di Spartaco e i dei suoi centoventimila effettivi.

Tali episodi, sempre connessi a momenti di grande instabilità politica o militare, fanno riflettere sul fatto che se si catturano grandi quantità di soldati nemici nelle loro mani anche una semplice zappa può diventare un'arma e la loro antica disciplina può parimenti essere portata contro i padroni qualora un capo sia in grado di guidarla.

Secondo la terminologia varroniana, una “macchina” agricola, come un carro da trasporto, era un *instrumentum mutum*, era cioè uno strumento, che necessitava di essere guidato, che non dava reazioni, di per sé; il bue che quel carro trainava si poteva definire un *instrumentum semivocale*, in quanto si trattava di una “macchina” a sua volta, semovente e persino in grado di segnalare delle reazioni, di dare dei messaggi all'operatore. Uno schiavo era, invece, un *instrumentum vocale*, cioè uno strumento, una macchina, parlante.

Ricordo che secondo l'impostazione della filosofia aristotelica un bue sarebbe stato qualificabile come “lo schiavo del povero”, in quanto lo schiavo in sé garantiva al suo padrone le stesse virtù del bue (spingere, tirare, portare carichi) con in più innumerevoli altre capacità: potare le viti, zappare i campi, raccogliere i frutti, spaccare la legna, che nessun animale avrebbe saputo fare con la precisione di una “macchina fornita di mani” e in grado di comunicare, di parlare, persino – a starla ad ascoltare – di spiegarsi.

Lo scarso sviluppo delle tecnologie nell'antichità trova una delle sue spiegazioni (non l'unica!) nella disponibilità, sul mercato, di questa merce straordinaria, la macchina umana.

Ma per governare la macchina umana, che non lavora solo, ma capisce e ha aspirazioni, e tende a cercare la libertà, occorre farle paura, metterla in condizioni di soggezione, tenerla sotto minaccia.

4. Il racconto di Tacito (Ann. XIV, 40 ss.)

Siamo a Roma nel 61 d.C., durante il regno di Nerone, in un periodo imprecisato, ma probabilmente primavera-estate, quando si verificano due delitti molto gravi, per la personalità delle vittime (*insigna scelera*, li definisce Tacito), che turbarono, come diremmo oggi, l'opinione pubblica e fecero molto scalpore, al punto da essere noti anche a noi, oggi, anche se solo dal racconto di Tacito.

Tralascieremo il primo delitto, vittima un vecchio senatore molto ricco e senza figli, ucciso da un lontano parente allo scopo di ottenere i suoi beni mediante esibizione di un falso testamento, vicenda che non si concluse troppo male per i colpevoli (che si rivelarono una vera e propria associazione a delinquere, ma tutti diciamo così appartenevano alla Roma-bene e salvarono almeno la vita), mentre ci occuperemo dell'altro delitto, protagonisti più sfortunati schiavi, consapevoli e soprattutto inconsapevoli, che mise a rumore Roma divenendo lo specchio di tutte le paure che la classe dirigente dell'impero aveva accumulato, ma non metabolizzato, nei confronti degli schiavi durante i circa duecentocinquanta anni in cui il regime schiavistico di massa era stato impiantato, praticato e diffuso.

I fatti.

Lucio Pedanio Secondo, ex console, prefetto di Roma (*praefectus Urbi*), originario della Spagna, al pari di Seneca, politico conservatore come quasi tutti i suoi compatrioti, era assai in auge in quel momento alla corte imperiale ed era un uomo ricchissimo. Viveva nel lusso in una grande casa romana, ma fu ucciso di notte da un suo schiavo, di cui è significativamente taciuto il nome, a caratterizzare la sua scarsa importanza (si sa solo che era una sua proprietà: *servus ipsius*).

Tacito ebbe accesso agli archivi del Senato di Roma, ma non sa dire se il vero movente dell'omicidio fosse stato diciamo così economico, l'aver il padrone negata la libertà promessa allo schiavo, *cui pretium pepigerat*, per la quale cioè aveva già patteggiato il prezzo, ovvero passionale, perché il padrone aveva ridotto a proprio amante un'altro schiavo in precedenza legato invece sentimentalmente al suo assassino; sulla base del costume romano questo schiavo-amante sarebbe stato un ragazzo, ma anche di lui non sappiamo nient'altro.

In realtà a Tacito il movente di una "cosa da schiavi" non interessava minimamente. E già questo dovrebbe farci venire i brividi.

Comunque, dati rango e personalità della vittima, e tenuto conto della carica rivestita, il Senato si riunì, per decisione autonoma o per delibera imperiale, come corte di giustizia e avocò a sé ogni decisione in merito. Il Senato possedeva una normativa e forse anche una giurisprudenza in casi del genere, giacché ci è noto il "senatoconsulto Silaniano", cioè la decisione senatoriale approvata su proposta del senatore Silanio, risalente a cinquantun

anni prima, ma forse rinnovellante quello che Tacito definisce un antico costume (*vetere ex more*).

Questo senatoconsulto stabiliva, per farla breve, che, in caso di omicidio del padrone, non solo i colpevoli, ma l'intera *familia*, come si diceva, cioè tutti gli schiavi che si fossero trovati sotto lo stesso tetto (*sub eodem tecto*) avrebbero dovuto essere suppliziati (*ad supplicium agi oporteret*); tale condanna prevedeva, come vedremo, prima la tortura quindi la crocifissione del reo. Un provvedimento di soli quattro anni precedente aveva ribadito la norma (*Senatusconsultum Neronianum*).

Il grande giurista Ulpiano, molti anni dopo, commenterà il provvedimento sostenendo che esso si era rivelato necessario perché non una casa sarebbe stata sicura se gli schiavi non fossero stati costretti con la minaccia della morte a difendere il padrone sia da coloro che si fossero trovati nella sua casa, che dagli estranei. La disposizione era assai severa, come si può capire, e si spingeva a punire anche chi avesse aiutato, eventualmente, la fuga degli schiavi soggetti alla pena, che ne avrebbe disposto secondo la legge *de sicariis*, quindi come complice nel delitto padronale.

Chi invece avesse aiutato a catturare gli schiavi fuggiaschi dopo il delitto, avrebbe ricevuto una ricompensa di cinque monete d'oro a carico dei beni del defunto, o, in caso di impossibilità, a carico dello stato. Questa norma era, come si può capire, un'arma formidabile nella mani dello stato romano.

L'uccisione di Pedanio, in ogni caso, si rivelò una questione assai grave anche per una ragione politica: il prefetto di Roma era, da molti anni il funzionario preposto alla repressione dei moti servili (vd. Tacito, *Annali*, VI, 11). Che fosse stato ucciso da uno schiavo era quindi anche uno specifico insulto all'istituzione.

Il problema che si prospettò al Senato in questa circostanza stava però essenzialmente nel numero degli schiavi coinvolti, altrimenti ritengo che del fatto non si sarebbe avuta la più piccola menzione: fatto sta che il prefetto Pedanio Secondo possedeva moltissimi schiavi e, al momento della sua morte, solo sotto il suo tetto (per usare le parole del senatoconsulto), ne vivevano ben quattrocento!

Quattrocento: un numero enorme anche per quei tempi...

Siccome il numero è dato arrotondato, avrebbero potuto essere anche maggiore, e tra questi schiavi c'erano senz'altro, vecchi, donne, adolescenti e bambini in tenera età.

Anche ammessa la premeditazione del delitto, tra loro senz'altro moltissimi sarebbero stati innocenti, o comunque inconsapevoli.

La gran parte. Praticamente tutti. Se pensiamo poi che il delitto, per entrambi i moventi suggeriti, ma anche e soprattutto per le modalità illustrate da Tacito nella sua narrazione, è probabilmente scaturito, senza premeditazione, da un alterco degenerato in

colluttazione e quindi in omicidio, l'innocenza era un dato generale, riguardava tutti, con la sola eccezione del colpevole. Dico questo perché non c'è dubbio, da quel che scrive Tacito, che un preciso, ed unico, colpevole fosse stato da subito individuato e fermato, probabilmente, se non sicuramente, da altri suoi colleghi di schiavitù, accorsi forse alle grida della vittima. E perché non ritenere addirittura che l'omicida fosse uomo di fiducia del prefetto, visto che questi aveva promesso di concedergli la libertà, e che quindi avesse avuto modo di avvicinarsi alla sua camera da letto in maniera da non destare sospetti? Ma la normativa in merito all'omicidio del padrone non lasciava vie d'uscita. Tacito non prende posizione: semplicemente sposa la norma in vigore, ma ci fa sapere, con il fastidio del signore davanti al rumore della plebaglia, che il popolo si mosse subito, che fece, diremmo noi, una manifestazione di protesta (*concurso plebis*) di fronte alla prospettiva della carneficina di tutta quella gente; insomma sfilò minacciosamente davanti al Senato per assicurare qualche tutela a così tanti innocenti (*tot innoxios protegebat*).

Considerate che è davvero singolare che il popolino di Roma si scaldasse tanto per degli schiavi: noi sappiamo bene come razzismi e conservatorismi attecchiscano assai bene – in ogni epoca – negli strati modesti e miseri della popolazione, facilmente trascinabili verso capri espiatori, spesso se collocati socialmente ancora più in basso.

In questo caso, tuttavia, tanta gente comune aveva conosciuto queste centinaia di schiavi che lavoravano nella casa di Pedanio, era stata in contatto con questi cuochi, camerieri, cameriere, sarte, parrucchiere, lavandaie, sguatterri, lavoranti, addetti ai bagni, giardinieri, manutentori, trasportatori, manovali e chissà che altro. E anche schiavi e schiave dovevano aver intrecciato da anni, e per anni, rapporti quotidiani di normale vita comune e di minuti affari con negozianti, fornitori, mercanti, liberi lavoratori e, perché no, amicizie, fratellanze, amori magari, o comunità di culti con tante altre persone libere o schiave di altri padroni...

Insomma, la notizia che centinaia di innocenti sarebbero stati orribilmente torturati uno ad uno e poi messi in croce, aveva portato quasi a una rivolta popolare (*usque ad seditionem*).

Era stato seminato qualche dubbio anche tra i senatori, tra i quali c'era evidentemente più d'uno che si opponeva esplicitamente a un eccesso di severità (*nimiam severitatem aspernantium*) che se giustificabile, in qualche modo, di fronte ad un numero esiguo di schiavi, nel senso di costringere ciascuno a sorvegliare l'altro per evitare la pena, diventava abnorme, assurdo e ingiustificabile di fronte a tali numeri.

Si aprì il dibattito e, nonostante la maggioranza fosse orientata a lasciare la normativa invariata (*pluribus nihil mutandum censentibus*) e, probabilmente, a ordinare la condanna degli schiavi dell'assassinato, si sarebbe potuta forse trovare ancora una forma di compromesso, quando si alzò e prese la parola uno

dei più grandi giuristi romani di sempre, il senatore Caio Cassio Longino, esponente, diremmo oggi, dell'ala dura e intransigente.

Il discorso di Cassio occupa il novantacinque per cento della notizia che Tacito ci fornisce e, se è stato sintetizzato dallo storico, resta assai indicativo del pensiero della élite dominante sulla questione della schiavitù.

Vediamolo: sostenne Cassio di non essersi mai opposto, in passato, a riforme normative, quando gli era sembrato che le innovazioni non violassero le previsioni degli antichi, ma ora sentiva di opporsi. Si capisce che qualcuno aveva cercato di chiedere un'interpretazione autentica del senatoconsulto Silariano che prevedeva già ad esempio la grazia allo schiavo ammalato o allo schiavo punito e in catene; forse – ipotizzo – qualcuno aveva chiesto di estendere la grazia anche a chi comunque non avrebbe potuto impedire fisicamente l'omicidio come vecchi, donne e bambini.

Ma Cassio si dice convinto che l'ex console fu ucciso a casa propria per una congiura di schiavi (*consulari viro domi suae interfecto per insidias serviles*) dato che nessuno impedì o svelò ciò che stava per accadere.

Decernite hercule impunitatem, continuò Cassio: votate allora, maledizione, per concedere l'impunità, e chi sarà più tranquillo a casa propria?

Se Pedanio Secondo, che era, non dimentichiamolo, il prefetto di Roma, non poté starsene tranquillo pur essendo attorniato da quattrocento schiavi, di quanti schiavi dovremo circondarci per andare a dormire sicuri la notte?

Insomma, che vantaggio ricaveremo da una brigata di schiavi che non è in grado di proteggerci neppure sotto il timore della generale pena di morte? (*cui familia opem feret, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit?*)

E, per venire, al caso di specie, continuò Cassio, se diciamo, come qualcuno non si vergogna di dire (*an ut quidam fingere non erubescunt*, e qui non può che riferirsi a qualcuno dei suoi colleghi senatori) che lo schiavo uccisore aveva qualche ragione, allora, perché non proclamiamo direttamente che il padrone fu ucciso a buon diritto (*pronuntiemus ultro dominum iure caesum videri*): emerge nelle durissime parole di Cassio non tanto il paradosso di riconoscere ragioni all'omicida, quanto piuttosto l'affermazione recisa di negare ogni diritto agli schiavi. In quanto tali! Cassio allora si chiese, più concretamente: credete voi che se lo schiavo avesse deciso di uccidere il suo padrone, non gli sarebbe sfuggita neanche una volta un'espressione di minaccia, un indizio qualunque delle sue intenzioni? (*nihil per temeritatem proloqueretur?*) Concediamo pure che avesse voluto celar bene i suoi propositi e che avesse celato il pugnale in mezzo a gente che li ignorava (*telum inter ignaros paravit*), come avrebbe potuto arrivare impunemente alla camera da letto, che era sorvegliata, portando seco un lume, e compiere l'omicidio senza che nessuno se ne accorgesse? (*omnibus nesciis?*)

Multa sceleris indicia praeveniunt: molti sono, di solito i segni che preannunciano un delitto. Qui scatta la proclamazione ideologica: già i nostri

padri ebbero in sospetto la natura degli schiavi (*suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum*), anche di quelli nati negli stessi campi e nelle stesse case, che fin dalla infanzia avevano appreso l'affetto verso i padroni. A maggior ragione, noi, adesso, in era di globalizzazione, verrebbe da dire, dobbiamo sospettare i nostri schiavi, visto che ne possediamo di diverse nazioni (*vero nationes in familiis habemus*), che praticano costumi e riti religiosi diversi, oppure nessun rito (*quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt*): allora non ci resta altro, per tenere a freno questa massa amorfa, se non ricorrere alla paura (*colluviem istam non nisi metu coercueris*).

Interessante il sostantivo scelto per indicare l'insieme degli schiavi (*colluviem*), che indica, in genere, le acque della fogna, e la lordura in esse contenuta e trasportata.

L'insieme delle diversità, delle non-romanità, delle inciviltà degli schiavi, rappresenta una contaminazione, da cui scaturiscono esseri impuri ed empi, da cui difendersi con la paura, con l'esercizio del terrore.

Periranno, certo, degli innocenti (*at quidam insontes peribunt*), disse Cassio, ma non sarà certo la prima volta e, ricorrendo ad un esempio in campo militare, continuò ricordando che anche in un esercito volto alla fuga un soldato ogni dieci è percosso fino alla morte col bastone (*decimus quisque fusti feritur*). E tale sorte può capitare anche ai più valorosi, ma ogni punizione esemplare ha in sé qualcosa di ingiusto (*habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum*), che trova la sua ragione nell'utilità generale.

Nessuno osò personalmente contraddire le parole di Cassio, pure qualcuno intervenne in disaccordo per sollecitare un'attenzione per il numero, l'età ed il sesso e per l'indubbia innocenza di moltissime di quelle povere persone (*dissonae voces respondebant numerum aut aetatem aut sexum ac plurimorum indubiam innocentiam miserantium*).

Vorrei ricordare per inciso che un passo del senatusconsulto Silaniano (§ 7), come ci è stato riportato nelle fonti, recitava: i servi che si trovino più vicini al padrone e che, alle sue grida, non siano accorsi in suo aiuto, dovranno essere puniti (*servi, de proximo si, cum possente ferre, auditis clamoribus auxilium domino non tulerunt, puniuntur*). Poteva essere una via d'uscita, per almeno una buona parte dei malcapitati: come ritenere tutti e quattrocento gli schiavi nello stesso tempo “vicini” al padrone e “non accorsi” in suo aiuto, se non pensando ad una congiura?

Ma fu proprio a questo che si giunse.

Allora, in sole sei parole, Tacito, tacitamente, condensa la conclusione della seduta: *praevaluit tamen pars, quae supplicium decernebat*. I senatori si contarono e prevalsero coloro che volevano che si eseguisse la condanna. Non ci vengono dati i risultati del voto, come talora capita. Forse non fu a grande maggioranza, ma una maggioranza, comunque, ci fu.

La paura dettò la sentenza. La paura, si perdoni il gioco di parole, che se non si fosse sparsa paura tra gli schiavi, l'ordine domestico e l'ordine per le strade non si sarebbe conservato. Occorreva un esempio clamoroso e pubblico, anche se, come aveva detto Cassio, *habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum...*

Ma egualmente non si riusciva a eseguire la sentenza.

Il popolo di Roma con sassi e torce assediava minacciosamente il Senato.

Dovette intervenire l'imperatore. E Nerone ordinò alla guardia pretoriana di far rispettare la delibera senatoriale. E furono i pretoriani a presidiare il percorso di coloro che dovevano essere condotti al supplizio (*omne iter, quo damnati ad poenam ducebantur, militaribus praesidiis saepsit*).

La normativa era severissima e, in caso di uccisione di un padrone, anche i suoi atti testamentari venivano sigillati per impedire che la liberazione testamentaria di uno schiavo lo salvasse dal supplizio, e si estendeva persino, in qualche modo, agli schiavi già liberati in precedenza. Era stato proposto infatti l'esilio dall'Italia anche per tutti gli schiavi che erano stati liberati in precedenza da Pedanio, e che erano suoi liberti, ma l'imperatore non lo consentì.

5. Il supplizio

Non sappiamo nulla di quel che successe ai quattrocento, se non che sfilarono pubblicamente verso la zona prescelta per la loro esecuzione, e che questa, presumibilmente fu pubblica, anzi che dovettero esservi condotti numerosi schiavi, a monito.

Inoltre l'erezione di quattrocento croci abbisognava almeno di un chilometro in linea d'aria, se praticata lungo una strada, o, diversamente di un'area dal perimetro sufficientemente vasto.

Dovete sapere che alla fine degli anni sessanta è stata pubblicata una iscrizione da Pozzuoli, di probabile epoca neroniana, che fa luce sulle modalità di irrogazione del *supplicium*, della pena capitale, nei confronti degli schiavi.

Tali modalità lasciano trasparire una duplice via: il padrone poteva privatamente disporre la esecuzione dello schiavo, rivolgendosi a qualcuna delle imprese (guidate da un *redemptor*, un appaltatore di servizi) che fornivano tale prestazione d'opera, con specifici tariffari controllati; se era invece un magistrato a decidere, sulla base del diritto pubblico, la esecuzione della pena capitale contro lo schiavo era forse più complessa e articolata, ed erano previsti anche particolari rituali pubblici connessi ai cadaveri dei suppliziati.

Dal documento epigrafico di Pozzuoli apprendiamo che intervenivano dei *verberatores*, cioè dei fustigatori, perché il supplizio iniziava con una fustigazione del condannato, poi un *carnifex*, un carnefice, avrebbe provveduto a legare il malcapitato sulla croce dove sarebbe rimasto appeso morendo per paralisi polmonare progressiva, dopo lunga sofferenza, a meno che non gli si spezzassero le gambe impedendogli di avere la spinta necessaria a respirare.

Nel caso dei quattrocento schiavi di Pedanio Secondo, tuttavia, la esecuzione era stata disposta sulla base del diritto pubblico, non del diritto privato padronale, in quanto era lo stato il Senato a prendersi l'onere di disporre l'esecuzione: pertanto, sempre secondo l'epigrafe di Pozzuoli, gli ufficiali incaricati si servirono di altri strumenti.

Presumo che i malcapitati siano stati preventivamente torturati con il fuoco, perché si parla di pece, cera e torce, e successivamente inchiodati alle croci, e non “solamente” legati, perché, in quel testo, si parla esplicitamente di *clavos* e non di *vincula*.

Inoltre, *ubi plura cadavera erunt*, se vi fosse un certo numero di cadaveri di suppliziati, uomini a ciò addetti, vestiti di tuniche rosse, avrebbero dovuto trascinare quei corpi agitando un campanello (*cum tintinnabulo extrahere debebit*).

E poi tornò il silenzio su questo universo di infelici...

6. Il concetto di “lavoro” in Roma antica

Lo spazio sociale del lavoro, quello spazio in cui una trasformazione dei prodotti della natura in beni e merci, doveva avvenire per garantire la sussistenza delle comunità, favorire la produzione e la sua continuità, oltre al mantenimento di un buon livello della vita nelle città, è coperto da un velo, da un atteggiamento censorio, oscillante tra il disprezzo e la rimozione collettiva, comunque da una assoluta incapacità di formulare una qualunque etica del lavoro. Al punto che *negotium* (=lavoro) è termine negativo e spregiativo di fronte ad *otium*, concetto tuttavia troppo complesso per poter essere discusso qui, ma che certamente non può tradursi con “ozio”, ma con un modo di vivere e pensare, con una filosofia aristocratica che da sola richiederebbe una conferenza.

Cicerone scrive che *il vivere della mercede eguaglia l'uomo libero allo schiavo*.

Il lavoratore libero romano si trovava in una posizione socialmente spregevole, non invidiabile talora neppure dagli schiavi, tanto che i giuristi, parlando della *locatio*, noi diremmo dell'offerta del proprio lavoro sotto paga di un essere vivente, fanno un solo mazzo, racchiudendo nel concetto ogni attività (*operae*, da cui verrà il nostro, più tardi, *operarius*) compiuta sotto remunerazione dallo schiavo, dal liberto, dal *mercennarius*, e persino dall'animale.

Chi riceveva una mercede per la propria prestazione lavorativa era detto *mercennarius*. Se uomo libero era il suo guadagno, se a locare l'opera era un animale o uno schiavo, la mercede spettava al loro padrone, perché il *servus*, lo schiavo, a differenza del libero, era un *perpetuus mercennarius*. Comunque gli abusi nei confronti dei lavoratori liberi a mercede dovevano essere infiniti ed essi, per il tempo della loro dipendenza non dovevano essere trattati molto meglio degli schiavi. Anzi, se ci pensate, in assenza di un regime di assicurazioni sociali, era più conveniente far realizzare un lavoro pericoloso a

lavoratori liberi a paga, che ai propri schiavi. Se un libero lavoratore fosse morto o si fosse storpiato nel lavoro sarebbe bastato rimpiazzarlo, per uno schiavo morto, invece, si sarebbe dovuto provvedere con un nuovo acquisto...

Abbiamo notizia di contratti di locazione di attori, di registi teatrali, di gladiatori, di prefiche (per i funerali), di guardie del corpo, di scrivani, di uomini di fatica (*ad circum-agendas molas*, a girare la macina di un fornaio), di sguatterri e cuochi.

Dice Cicerone, parlando dei *sordidi quaestus mercennariorum* (degli squallidi mestieri dei lavoratori a paga) che *est enim in illis (i mercennarii) ipsa merces auctoramentum servitutis*, cioè che quella paga costituisce la remunerazione della loro schiavitù.

Il lavoro schiavistico, è stato scritto, era simmetrico alla libertà aristocratica del pensiero, vi si celava dietro, e questa, a sua volta, lo era rispetto alla fuga da una visione meccanica e quantitativa della natura. Da una simile spirale sarebbe stato ben difficile uscire, senza un'autentica rottura epocale.

Ma neanche il Cristianesimo, alla fine, scardinò quest'idea di separatezza da chi poteva "non lavorare" e chi "doveva solo lavorare". Fu necessaria più di una Rivoluzione per cambiare un costume che ancora adesso, nel mondo, conta troppe vittime.

7. Cenni bibliografici (in ordine di riferimento)

* Sul "turismo sessuale" e schiavitù mi limito a citare un articolo di cronaca di Nicholas Kristof, corrispondente del New York Times, intitolato: *Con 200 dollari ho comperato la libertà di una baby-prostituta*, "La Repubblica" 22 gennaio 2004, pp. 1 e 18.

* Sulla schiavitù negli Stati Uniti e sulle contraddizioni della Costituzione americana si potrebbero citare decine di testi: vd. ad esempio F. Jennings, *La creazione dell'America* (2000), tr. it. Torino 2003, pp. 207-213; R. A. Dahl, *Quanto è democratica la Costituzione americana?* (2001), tr. it. Roma-Bari 2003, pp. 86-89.

* La Costituzione rivoluzionaria francese non liberò subito gli schiavi, preferendo ipocritamente iniziare dagli *hommes de couleur*, i mulatti, e solo nel 1794 abolì con scarso entusiasmo la schiavitù nelle colonie; vd. A. Forrest, *La Rivoluzione Francese* (1995), tr. it. Bologna 1999, pp. 106-107.

* Sulla fine della schiavitù in Brasile vd. C. Furtado, *La formazione economica del Brasile* (1959), tr. it. Torino 1970, pp. 181-187; M.J. Maestri Filho, *Intervista storica (Testimonianza di Maria Chatinha [ca. 1873-1981], ex-schiava nel sud del Brasile*, in "Quaderni di Storia", 23 (1986), pp. 153-172.

* Una rassegna di dipinti è stata recentemente dedicata al lavoro domestico in Inghilterra dalla National Portrait Gallery di Londra (titolo *Below Stairs. 400*

Years of Servants's Portraits); cfr. N. Aspesi, *Padroni & Servitori*, "La Repubblica", 8 gennaio 2004, p. 41 con molte informazioni di dettaglio.

* I passi di Tacito, compreso il testo latino, sono citati da Tacito, *Annali*, Milano 1994, vol. II, pp. 658-663 (dal libro XIV, 40-45; trad. B. Ceva).

* Sul grande storico romano la bibliografia è sterminata: suggerisco la lettura di R. Syme, *Tacito* (1963), tr. it. Brescia 1971 e di A. Michel, *Tacito e il destino dell'impero* (1966), tr. it. Torino 1973.

* Per le problematiche connesse, in generale, alla schiavitù in Roma imperiale, vd. E.M. Taerman-M.K. Trofimova, *La schiavitù nell'Italia imperiale* (1971), tr. it. Roma 1975 (la citazione di Ulpiano, da Dig. 29. 5, si trova a pag. 211); esse sono altresì trattate in maniera assai brillante da A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1998, spec. capp. IX e X, con ampi rinvii alla condanna degli schiavi di Pedanio Secondo. Sul numero e la condizione degli schiavi vd. anche G. Alföldy, *Storia sociale dell'antica Roma* (1984), tr. it. Bologna 1987, spec. pp. 185 ss.

* Aristotele sugli schiavi in *Politica* 1, 2 (1225b): cfr. A. Schiavone, *La storia spezzata. cit.*, p. 144.

* La terminologia varroniana sugli schiavi (*instrumentum vocale*) sta nel trattato *De Re rustica* I, 17, 1; lo cito da Varrone, *Opere* (cur. A. Traglia), Torino 1974, p. 634-635. La questione del mancato sviluppo tecnologico nell'antichità è ben evidenziata in A. Schiavone, *La storia spezzata. cit.*, pp. 142-172.

* Nelle *Sententiae* attribuite al giurista Paolo (libro III, 5) si leggono diciotto brevi paragrafi raccolti sotto il titolo: *Ad Senatus Consultum Silanianum* (chi avesse la curiosità li trova in S. Riccobono et al., *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, Firenze 1968², II, pp. 361-362: da qui si è citato un passo). Per ogni approfondimento su questo senatoconsulto, oltre a E.M. Taerman-M.K. Trofimova, *La schiavitù cit.* pp. 211 ss., si rinvia allo specifico e documentato, saggio di D. Dalla, *Senatus Consultum Silanianum*, Milano 1980. Sul successivo *Senatusconsultum Neronianum* del 57 d.C. vd. Tacito, *Annali*, XIII, 32 e B.H. Warmington, *Nerone* (1969), tr. it. Roma-Bari 1973, pp. 52-53.

* Sul Senato romano come corte di giustizia, vd. in generale F. De Martini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del Senato romano*, Milano 1957 (per la competenza senatoriale anche contro gli schiavi, *ibid.*, p. 76).

* Sul senatore e grande giurista Caio Cassio Longino, discendente di Cassio, uno dei uccisori di Giulio Cesare, vd. F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (1953), tr. it. Firenze 1968, pp. 187; 187; 214 ss.

* Sulle modalità di svolgimento dei supplizi privati o pubblici destinati agli schiavi vd. L. Bove, *Due nuove iscrizioni di Pozzuoli e di Cuma*, "Rendiconti Acc. Arch. Lett. e BB.AA. Napoli", 41 (1967), pp. 207 ss.; F. De Martino, *I "supplicia" dell'iscrizione di Pozzuoli* (1975), ora in Id., *Diritto e Società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 496-500.

* Sul concetto del “lavoro” presso gli antichi romani rinvio a R. Martini, “*Mercennarius*”. *Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano 1958 (la prima citazione di Cicerone è da *pro dom.* 33; la seconda da *de Off.* 42, 150)